



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 15/1 del 2.5.2022

**Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.**

### INDICE

<p><b>Titolo I "Disposizioni generali"</b> Art.1- Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione Art. 2 - Avvistamento e segnalazione incendi</p> <p><b>Titolo II "Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate"</b> Art. 3 - Periodo di elevato pericolo Art. 4 - Azioni vietate</p> <p><b>Titolo III "Autorizzazioni e deroghe"</b> Art. 5 - Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di "elevato pericolo" Art. 6 - Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato pericolo" Art. 7 - Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco Art. 8 - Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali Art. 9 - Pianificazione degli abbruciamenti Art. 10 - Sospensione delle autorizzazioni Art. 11 - Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo"</p> <p><b>Titolo IV "Norme di prevenzione"</b> Art. 12 - Terreni e fabbricati Art. 13 - Strade e pertinenze stradali Art. 14 - Depositi di materiale infiammabile o combustibile Art. 15 - Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali Art. 16 - Linee e cabine elettriche Art. 17 - Aree militari o gravate da servitù militari Art. 18 - Garanzia della viabilità in emergenza Art. 19 - Proroghe Art. 20 - Pianificazione degli interventi di prevenzione</p>	<p><b>Titolo V "Norme e adempimenti per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili"</b> Art. 21 - Disposizioni generali Art. 22 - Fasce di protezione parafuoco Art. 23 - Proroghe</p> <p><b>Titolo VI "Attività di vigilanza e sanzioni"</b> Art. 24 - Sanzioni Art. 25 - Personale incaricato della vigilanza Art. 26 - Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il CFVA</p> <p><b>Titolo VII "Norme informative e generali"</b> Art. 27 -Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco Art. 28 - Definizione di incendio boschivo e zona di interfaccia Art. 29 - Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio Art. 30 - Periodo di validità</p> <p><b>Allegati:</b> "Allegato A" - Riferimenti normativi "Allegato B" - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica "Allegato C" - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento "Allegato D" - Zone di previsione di pericolo incendi "Allegato E" - Prontuario delle sanzioni amministrative</p>
--	---





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **“Allegato E” - PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- 1) Sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 4, comma 1 “Azioni vietate”;
  - articolo 5 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*”;
  - articolo 6 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*”;
  - articolo 7 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
  - articolo 8 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”;
  - articolo 9 “Pianificazione degli abbruciamenti”;
  - articolo 10 “Sospensione delle autorizzazioni”;
  - articolo 11 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*”;
  - articolo 12 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
  - articolo 13 “Strade e pertinenze stradali”;
  - articolo 14, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
  - articolo 15, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
  - articolo 16 “Linee e cabine elettriche”;
  - articoli 21 e 22 “Disposizioni generali” “di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi” e “fasce di protezione parafuoco”.
- 2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

